

Regolamento di disciplina dell'attività alieutica sportiva e ricreativa nei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria per il triennio 2026-2028

Art.1 Oggetto del Regolamento e quadro normativo di riferimento

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'esercizio controllato della pesca sportiva secondo principi di tutela e conservazione del patrimonio ittico all'interno dei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria, presenti nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone (di seguito Parco).

2. Con il presente regolamento l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente) norma l'accesso alle aree spondali dei bacini artificiali presenti nel Parco per la pratica della pesca sportiva ricreativa e, nello specifico, per la tecnica del carp fishing secondo quanto previsto da:

- Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";
 - Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell' articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11";
 - Programma Ittico Regionale Annuale;
 - Piano Territoriale del Parco regionale Laghi Suviana e Brasimone approvato con delibera di Consiglio della Provincia di Bologna n. 65/2010;
 - Misure generali e specifiche di conservazione e del Piano di gestione del Sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone".
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
 - Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.";
3. Il presente regolamento definisce, inoltre, le specie per le quali è vietata la pesca ai sensi delle norme regionali in materia di pesca, Rete Natura 2000 e fauna minore e specie esotiche invasive.

Art.2 Principi

1. Il presente regolamento è volto a tutelare le specie ittiche nel loro complesso, contemperando la volontà di garantire la massima biodiversità acquatica con l'esercizio della pesca sportiva quale elemento di coesione sociale e favorendone un orientamento volto a perpetuare la risorsa dalla quale trae ragion d'essere.

Capo II - Carp fishing

Art. 3 Individuazione delle postazioni di pesca

1. A cura dell'Ente, sono individuate, lungo i litorali dei bacini di competenza, postazioni numerate (Allegato 1) ove è consentita l'attività di carp fishing e in particolare:

- a) le postazioni sono individuate e regolate con apposita segnaletica che indica la singola postazione e gli accessi ai punti di pesca;
- b) in ogni postazione possono pescare contemporaneamente al massimo due pescatori;
- c) le postazioni di pesca per la pratica del carp fishing sono riportate sul sito web dell'Ente Parco;
- d) ogni postazione ha una larghezza di 20 metri lineari di sponda;
- e) è vietato il carp fishing al di fuori delle postazioni indicate;
- f) ogni postazione può essere occupata dal medesimo pescatore per non più di sette giorni consecutivi.
- g) alle postazioni presso il Bacino di Suviana, dopo un confronto con la proprietà delle sponde ed una valutazione sulle condizioni di sicurezza, verranno aggiunte un massimo di sei nuove postazioni in destra idrografica; tali postazioni diventeranno efficaci solo dopo che l'Ente avrà effettivamente contrassegnato i punti ritenuti idonei con l'apposita segnaletica;

Art. 4 Modalità di pesca

1. Il carp fishing potrà essere svolto dal pescatore sportivo in possesso di regolare licenza di pesca di categoria B e dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente prevista dal successivo art. 5, con le seguenti modalità:

- a) la pesca è consentita nei bacini Brasimone, Santa Maria e Suviana esclusivamente nelle postazioni di cui all'articolo 3;
- b) per il carp fishing è consentita la pesca notturna fatta eccezione per il periodo di chiusura della pesca alla specie prevista dal Calendario ittico;
- c) è consentito l'uso di una sola canna per pescatore armata di un solo amo senza ardiglione, innescando l'esca esternamente all'amo (non infilata sullo stesso);
- d) la pesca è consentita solo da riva;
- e) l'attività di pesca dovrà essere effettuata a una distanza di lancio da terra non superiore ai 150 metri e occupando una porzione di lago non superiore a circa 45° sia a sinistra che a destra dal centro di ogni postazione. Qualora la distanza tra la sponda dalla quale si pesca e quella opposta fosse inferiore ai 150 metri, si considera come distanza massima di lancio la metà di porzione del lago tracciando una linea retta da sponda a sponda; in ogni caso l'azione di pesca non dovrà andare ad interferire con l'attività di altri pescatori già presenti nelle vicinanze;
- f) al soggetto che esercita il carp fishing è preclusa per l'intera giornata ogni altra attività alieutica all'interno del bacino utilizzato per la pesca;
- g) il pescatore che svolge l'attività di carp fishing non può precludere spazi, al di fuori della propria postazione, ad altri fruitori quali: visitatori, turisti o altri pescatori, questi ultimi dovranno attenersi al regolamento ittico regionale vigente rispettando la distanza minima tra pescatori ivi prevista;
- h) durante l'esercizio della pesca e per la tutela dell'animale, il pescatore dovrà essere munito di materassino protetti pesce rialzato da terra oppure imbottito con sponde alte, di un ampio guadino con maglia morbida o siliconata, di un contenitore d'acqua per mantenere costantemente bagnato sia il materassino che il pesce durante la sua permanenza fuori dall'acqua, che comunque non dovrà essere superiore ai tre minuti dal momento in cui lo stesso è stato portato fuori dall'acqua;
- i) pesce catturato anche in maniera accidentale dovrà essere rilasciato immediatamente senza danneggiare lo stesso; le mani e il materassino dovranno risultare bagnati durante il maneggio del pesce;

J) il quantitativo giornaliero massimo utilizzabile di pastura, composta esclusivamente da sfarinati o sostanze vegetali cotte, è di 1 kg per pescatore, composta esclusivamente da sfarinati o sostanze vegetali cotte; sono altresì ammesse come esche esclusivamente boiles del diametro compreso tra 10 e 30 mm e granaglie cotte;

k) i pescatori che svolgono l'attività di carp fishing, possono avvalersi per il riparo notturno di una tenda mobile di colore mimetico (verde e/o marrone), di dimensioni non superiori a circa 3x3 m, da posizionarsi solo dopo avere acquisito il permesso di cui al successivo art. 5, nei pressi della postazione di pesca, salvo non siano presenti condizioni climatiche avverse che rendano necessario il mantenimento del riparo, ma sempre e solo durante il permesso di pesca; tale riparo dovrà essere utilizzato esclusivamente dai pescatori titolari della postazione, da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo l'alba e comunque solo per la durata del permesso di pesca; non sono ammesse tende o biviacchi di altro colore e non sono ammesse tende al di fuori delle postazioni indicate;

l) tutto il materiale utilizzato per la pesca, a eccezione della canna e del suo sostegno, dovrà essere raccolto all'interno del riparo notturno o, nelle ore diurne, sotto alla struttura utilizzata per proteggersi dal sole o dalla pioggia, la quale dovrà presentare almeno tre lati aperti e avere una proiezione al suolo non superiore ai 9 metri quadrati;

m) ogni pescatore ha l'obbligo di essere in possesso di un sistema per lo smaltimento di rifiuti organici e rifiuti in generale.

Art 5 - Autorizzazione per l'esercizio del carp fishing

1. L'autorizzazione all'esercizio del carp fishing è soggetta al pagamento di una tariffa per persona così stabilita:

- Ticket giornaliero € 10,00
- Ticket week end (3 giorni) € 20,00
- Ticket settimanale € 50,00
- Abbonamento mensile (*) € 80,00
- Abbonamento annuale (*) € 300,00

(*) questi abbonamenti possono essere utilizzati per sessioni giornaliere o settimanali, queste ultime per ogni sessione non possono superare i 15 giorni consecutivi.

La giornata viene intesa dalle ore 10:00 del primo giorno indicato nell'autorizzazione alle ore 10,00 del giorno successivo, concedendo il tempo pratico di smontaggio e abbandono della postazione da parte del precedente pescatore.

2. I prezzi indicati al precedente comma sono validi per gli anni di vigenza del presente Regolamento.

3. Il corrispettivo potrà essere versato mediante l'app. PAGO PA.

4. Le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte del 50% nel caso di minorenni e nel caso di persone con invalidità rientranti nella legge 104 (condizione che dovrà essere documentata agli agenti accertatori in caso di controlli).

5. L'utilizzo delle risorse economiche derivanti dalle autorizzazioni rilasciate verrà stabilito dal Comitato esecutivo sentita la Comunità del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, destinandole ad attività di tutela e conoscenza della fauna ittica e di riqualificazione delle zone umide, all'attività di vigilanza e al coinvolgimento del volontariato legato alla pesca.

6. L'Ente si riserva di autorizzare manifestazioni di pesca durante le quali la pesca potrà essere normata diversamente rispetto al presente regolamento. L'ente richiederà il numero dei partecipanti per poter concedere

l'utilizzo di specifiche postazioni. I permessi saranno concessi solo ed esclusivamente se gli eventi saranno di carattere benefico oppure se di carattere agonistico certificato dalla Federazione Nazionale FIPSAS. In caso di attività agonistiche organizzate da associazioni o società di pescatori sportivi, queste devono svolgersi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere autorizzate con apposito provvedimento regionale (art. 18 L.R. 11/2012). Le Associazioni piscatorie che intendono gestire l'attività agonistica devono presentare alla Regione il calendario delle gare entro il venti del mese precedente a quello dello svolgimento delle competizioni. Limitatamente ai bacini idroelettrici o idrici classificati in zona "C", ove siano individuati campi gara temporanei, la Giunta può concedere una specifica deroga all'utilizzo di due canne solo in occasione di gare di pesca di particolare rilevanza con tecnica "carp-fishing" (art. 28 del R.R. 1/2018). La classificazione delle acque è consultabile nella cartografia interattiva regionale, aggiornata annualmente anche ai fini dell'applicazione dei calendari ittici, disponibile al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/MotoreGis/Pesca/gis.html>

Art.6 - Divieti

1. Nell'esercizio del carp fishing è vietato:

- a) Utilizzare treccati, ancorette, cavi in acciaio, segnalini, sacche di mantenimento, nasse o qualsiasi altro strumento per la detenzione del pesce;
 - b) Utilizzare o detenere ogni tipo di esche e/o pasture al di fuori di quelle consentite dall'art. 4;
 - c) Detenere ed utilizzare natanti, barchini radiocomandati e droni di qualsiasi tipo;
 - d) Alterare, modificare o danneggiare l'ambiente lacustre e spondale;
 - e) Abbandonare rifiuti ed accendere fuochi liberi;
 - f) Innescare le esche direttamente sull'amo, praticare la pesca a galla o zig rig;
 - g) abbandonare la postazione durante l'esercizio di pesca con lenza in acqua;
 - h) montare ripari o tende al di fuori delle postazioni per la pesca al carp fishing;
 - i) il transito e la sosta di veicoli a motore al di fuori della viabilità pubblica; gli autoveicoli dovranno essere collocati per il loro stazionamento nelle aree di sosta a ciò deputate.
 - j) il transito e la sosta di veicoli a motore al di fuori della viabilità pubblica; gli autoveicoli dovranno essere collocati per il loro stazionamento nelle aree di sosta a ciò deputate
2. L'esercizio del carp fishing è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno in qualunque ora del giorno.

Art. 7 Tutela e divieti riferiti alle diverse specie

1. La detenzione degli esemplari delle diverse specie è consentita come di seguito indicato:

- Anguilla (*Anguilla anguilla*): vietata la pesca e la detenzione;
- Barbo (*Barbus plebejus*): vietata la pesca e la detenzione;
- Carpa (*Cyprinus carpio*): la pesca della carpa è disciplinata dal Capo II del presente Regolamento ed è vietata nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno,
- Cavedano (*Squalius cephalus*): è possibile trattenere un massimo di 5 capi per ogni giornata di pesca;

- Lasca (*Protochondrostoma genei*): vietata la pesca e la detenzione;
- Persico reale (*Perca fluviatilis*): è possibile trattenere un massimo di 3 capi per ogni giornata di pesca;
- Pigo (*Rutilus pigus*): vietata la pesca e la detenzione;
- Savetta (*Chondrostoma soetta*): vietata la pesca e la detenzione;
- Scazzone (*Cottus gobio*): vietata la pesca e la detenzione;
- Trota Fario (*Salmo [trutta] trutta*): è possibile trattenere un massimo di 3 capi per ogni giornata di pesca; la pesca alla trota è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre;
- Vairone (*Telestes muticellus*): vietata la pesca e la detenzione.

2. Per quanto riguarda le misure minime delle specie del suddetto elenco di cui è possibile trattenere gli esemplari, il presente Regolamento fa riferimento a quanto previsto dalla Legge regionale 11/2012, dal vigente Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e disciplina della pesca, dal Programma Ittico Regionale Annuale (ex art. 5 della LR 11/2012), dal Calendario ittico di Bologna e da altre indicazioni normative sovraordinate.

Art. 8 Periodi di divieto di pesca

1. Per i periodi nei quali, per le diverse specie, è vietato l'esercizio della pesca sportiva, si applicano le previsioni dell'allegato 2 del RR 1/2018 e del Programma Ittico Regionale Annuale vigente.

Capo IV - Specie esotiche

Art. 9 Specie esotiche invasive di rilevanza unionale

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e dei successivi provvedimenti attuativi, qualora vengano pescati individui appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale, individuate alla data di approvazione del presente regolamento e riportate all'elenco disponibile sul portale nazionale dedicato, gestito da ISPRA, consultabile al seguente link: <https://www.specieinvasive.isprambiente.it/specie-di-rilevanza-unionale/specie-di-rilevanza-unionale>, è vietata la loro reimmissione nei bacini di Suviana, Brasimone e Santa Maria.

2. È pertanto fatto obbligo al pescatore di provvedere allo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente.

3. Qualora vengano pescati individui di specie esotiche invasive di rilevanza unionale non ancora presenti in Emilia-Romagna, è fatto obbligo comunicare quanto prima i dati della cattura, con allegata una foto dell'individuo catturato, all'Ente di gestione del Parco (protocollo@enteparchi.bo.it) e al competente Ufficio regionale del Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo della Montagna (l'indirizzo pec è segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Capo V - Vigilanza e sanzioni

Art. 10 Vigilanza

1. L'Ente esercita le funzioni di sorveglianza prioritariamente attraverso proprio personale, con la denominazione di guardaparco, avente funzioni di polizia amministrativa locale. Le funzioni di sorveglianza sono esercitate

anche tramite le strutture della Polizia locale di cui alla Legge Regionale n. 24 del 2003, tramite i Carabinieri forestali, gli Agenti della Polizia locale, gli Agenti di polizia giudiziaria della FIPSAS, le Guardie ecologiche volontarie.

2. All'atto di un eventuale controllo, il pescatore dovrà, quando richiesto:

- esibire la licenza di pesca e nel caso di esercizio del carp fishing la quietanza del permesso di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, unitamente ad un documento di riconoscimento;
- consentire l'ispezione delle attrezzature, delle esche e pasture e ogni altro elemento inerente il materiale impiegato, quando richiesto provvedere al recupero la lenza per verificare la modalità d'innescio, l'esca impiegata.

Art. 11 Sanzioni

1. Ogni infrazione al presente Regolamento è punita ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005, salvo che la fattispecie sia disciplinata dal successivo comma 2, con una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 oltre ad altre eventuali sanzioni per fatti previsti dalle altre norme vigenti.

2. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

- a. Per la violazione all'art. 6, com.1, lettere a), b), f), g), h), sanzione da € 25,00 a € 250,00;
- b. Per la violazione all'art.6, com.1, lettere c), d), e), sanzione da € 250,00 a € 2.500,00;
- c. per la pesca con più canne: sanzione da € 25,00 a € 250,00 per ogni canna ulteriormente utilizzata rispetto a quella ammessa;
- d. per la detenzione di esemplari vivi o morti, per i quali sia vietata la pesca: sanzione da € 50,00 a € 300,00 per ogni esemplare e sequestro degli esemplari trattenuti;
- e. per la detenzione di esemplari vivi o morti di misura inferiore a quella ammessa ai sensi dell'art. 7 ma per i quali sia ammessa la pesca: sanzione da € 25,00 a € 250,00 per ogni esemplare e sequestro degli esemplari trattenuti;
- f) per l'esercizio del carp fishing in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8: sanzione da € 100,00 a € 600,00 con sequestro dell'attrezzatura impiegata. Per assenza di autorizzazione deve intendersi sia la completa mancanza di autorizzazione che la disponibilità di un'autorizzazione che non comprenda il giorno nel quale è stata rilevata tale condizione dagli organi di vigilanza.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 della LR 6/2005 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1 e 2, della L.R. 15/2006 in materia di sanzioni, di riscossione e destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla tutela della fauna minore. Sono fatte salve le disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive."

Capo V - Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.
2. Il presente Regolamento ha validità per tre annualità dalla data di approvazione (2026-2028).

Art. 13 Norme di rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al quadro normativo espresso all'art. 1.